



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

\*\*\*\*\*

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.1.2025;  
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. **14/2022 R.G.E.**  
considerato che, nel presente procedimento, giusta ordinanza del precedente  
G.E. resa in data 21.1.2024, è in corso la conversione del pignoramento;  
considerato che, con ricorso in data 18.11.2024, il debitore esecutato  
proponeva opposizione *ex art. 615 c.p.c. II co.*;  
considerato che il G.E. fissava udienza per la valutazione della istanza di  
sospensione al 14.1.2025, assegnando termine perentorio per la notifica del  
ricorso fino al 10.12.2024;  
considerato che il detto termine spirava invano senza che l'opponente  
provvedesse alla notifica;  
considerato che l'opposizione veniva, poi, riproposta con ricorso depositato in  
data 17.12.2024 notificato in data 23.12.2024;  
considerato che il ██████████ depositava memoria difensiva, nella quale tra  
le altre eccepiva la inammissibilità della opposizione;  
rilevato che, a prescindere dalla ammissibilità o meno della opposizione  
(meramente riproposta dal ██████████ allorché era spirato il termine perentorio  
assegnato per la notifica), la questione sollevata nell'opposizione attenendo alla  
sussistenza o meno, allo stato, di un titolo che legittimi la prosecuzione della  
esecuzione (giacché il debitore afferma che la sentenza della Cda di Napoli n.  
4339 del 22.10.2024 ha fatto venir meno il titolo esecutivo, laddove invece il  
creditore prospetta la mera trasformazione del titolo con sostituzione dello  
stesso e riduzione del *quantum debeatur*) è rilevabile anche d'ufficio, tal che  
in questa sede sarà vagliata in tal guisa (cfr. tra le altre Cass. civ. ord.  
21264/2024, secondo cui "*il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di*



*verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione”);*

considerato che la presente esecuzione era stata intrapresa dal [REDACTED] [REDACTED] in forza del D.I. n. 43/2005 (in atti);

considerato che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4339 del 22.10.2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED], ha riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 82, pubblicata il 13.01.2021, e revocato il decreto ingiuntivo n. 43/2005 e, per l'effetto, ha condannato [REDACTED] al pagamento, in favore del [REDACTED] [REDACTED] a Torre del Greco, della somma di euro 600,03, oltre interessi come da motivazione;

considerato che, come precisato anche di recente dalla S.C. (cfr. la sopra già citata ordinanza n. 21264/2024), mentre *“la caducazione del titolo consiste nel venir meno di un provvedimento giudiziale, contrassegnata dall'irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall'impossibilità di una sua reviviscenza, quale conseguenza dell'ulteriore ordinario sviluppo del processo di sua formazione (si pensi alla revoca di un'ordinanza interdittale) con riconoscimento della carenza dei suoi presupposti in rito o di merito, ovvero di una successiva ed eventuale fase dello stesso (ad esempio, l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo), oppure ancora dell'esplicazione di un grado di impugnazione (riforma totale in appello della sentenza resa in primo grado), la trasformazione del titolo, invece, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti, si realizza quando ad un titolo di formazione giudiziale intrinsecamente provvisorio - azionato esecutivamente - si sostituisca un altro provvedimento, recante una statuizione avente eguale idoneità alla coazione, ma affermativa di un diritto per contenuto o quantità diverso da quello riconosciuto nel titolo*



*provvedimento emesso nell'ambito del medesimo giudizio oppure all'esito dello svolgimento di un grado di impugnazione”;*

ritenuto che, nel caso di specie, diversamente da quanto opinato da parte del [REDACTED], ricorra, quanto alla posizione del creditore precedente, unicamente un fenomeno di trasformazione (ben vero, al D.I. revocato si va a sostituire la sentenza di appello che, riformando la sentenza di rigetto della opposizione, condanna il [REDACTED] al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella di cui al titolo provvisorio azionato nella presente procedura);

ritenuto, pertanto, che, avendo il creditore provveduto al deposito agli atti del nuovo titolo, gli atti esecutivi *medio tempore* compiuti siano destinati a conservare la propria efficacia;

considerato che, in base al nuovo titolo, il [REDACTED] risulta essere debitore nei confronti del [REDACTED] creditore precedente per l'importo complessivo di € 1.748,09, così come di seguito calcolato:

Sorta € 600,03

Interessi € 194,97

Competenze liquidate di opposto € 458,00

Spese liquidate € 43,00

Spese rilascio formula esecutiva € 44,83

Onorari a precetto € 135,00

Spese generali al 15% € 88,95

Cpa (su € 681,95) € 27,28

Iva (su € 709,22) € 156,03

Totale € 1.748,09

considerato che, viceversa, è, senz'altro, venuto meno il titolo dell'interventore avv. Giuseppe Colapietro (invero, la sentenza n. 82/2021 emessa dal Tribunale



di Torre Annunziata, è stata integralmente riformata dalla Cda di Napoli, con la su citata pronuncia, relativamente alle spese legali con la compensazione del doppio grado di giudizio);

considerato che, nell'ammontare del credito spettante al [REDACTED], vanno senz'altro incluse le spese pari a complessivi € 1.834,45 sostenute per la presente procedura esecutiva, (la cui intrapresa si è resa necessaria, da parte del creditore, in ragione dell'inadempimento spontaneo del [REDACTED] al comando contenuto nel titolo);

ritenuto, pertanto, che, in virtù della diversa quantificazione del credito del [REDACTED] operata dalla sentenza della Cda di Napoli, vada, come di seguito, rideterminata la somma dovuta dal [REDACTED] in sostituzione dei beni pignorati:

€ 1.748,09 al [REDACTED] (credito per capitale e spese)

€ 1.834,45 al [REDACTED] a titolo di spese vive anticipate

€ 1.757,00 [REDACTED], custode giudiziario

€ 4.987,68 [REDACTED], esperto stimatore;

ritenuto che gli importi corrisposti dal conto della conversione in favore degli ausiliari [REDACTED] ed [REDACTED] non siano in alcun modo ripetibili da parte del debitore (che pretende di far gravare il relativo onere sul creditore), costituendo spese dell'esecuzione causate dall'inadempimento del debitore, che resta conclamato alla stregua del nuovo titolo oggi rappresentato dalla sentenza della corte di appello;

considerato che sul conto della conversione risulta giacente l'importo di Euro 3.199,24;

considerato che l'importo totale da versare, al netto delle somme già attribuite agli ausiliari, è pari ad Euro 3582,54;

ritenuto che il debitore debba provvedere al versamento di un'ultima rata di importo pari ad Euro 500,00 (con eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza) entro il 20.2.2025 e che vada fissata successiva udienza al fine



di adottare i provvedimenti di assegnazione somme e chiusura della procedura con liberazione dei beni dal pignoramento;

P.Q.M.

DISATTESA ogni diversa istanza ridetermina l'importo da sostituire al pignorato in Euro 10.327,22; fissa in Euro 500,00 l'ultima rata da versare a carico del debitore esecutato entro il 20.2.2025; fissa per la verifica e per i provvedimenti di cui all'art. 495 c.p.c. cpv l'udienza del 27.2.2025, ore 11,00.  
Si comunichi.

Torre Annunziata, 22.1.2025

Il G.E.

dott.ssa Emanuela Musi

